



Comune di Parma

SETTORE STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE  
S.O. TUTELA DELLA VITA DEGLI ANIMALI

**PROCEDURA DI GARA COMUNITARIA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016  
PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL POLO INTEGRATO DEGLI  
ANIMALI D'AFFEZIONE DEL COMUNE DI PARMA PER IL PERIODO 9  
GIUGNO 2023-31 DICEMBRE 2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO  
TRIENNALE E PROROGA SEMESTRALE.  
CIG 9753271DD5.**

## **PROGETTO DI GARA**

**SEZIONE A - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO**

**SEZIONE B - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

**SEZIONE C - QUADRO ECONOMICO**

**SEZIONE D – SCHEMA DI CONTRATTO**

**ALLEGATO A – PLANIMETRIE**

**ALLEGATO B - MANUALE PROCEDURALE DEL POLO INTEGRATO DEGLI ANIMALI  
D'AFFEZIONE**

**ALLEGATO C – TABELLA DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA**

**ALLEGATO D - DUVRI**

## **SEZIONE A - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO**

### **Contesto in cui sono inseriti i servizi**

Il presente progetto di appalto, redatto ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. d'ora innanzi Codice, disciplina le prestazioni e le attività relative alla custodia e cura degli animali ospiti nel Polo Integrato degli Animali d'Affezione del Comune di Parma composto dal Canile "Lilli e il Vagabondo", dal Gattile "Gli Aristogatti & Garfield & Co." sita in via Melvin Jones 19/A e loc. Vicofertile, (comprensiva di un reparto sanitario, adibito al ricovero temporaneo ed un ricovero ordinario destinati agli animali recuperati perché randagi o vaganti, feriti o incidentati o accolti perché oggetto di abbandono o rinuncia di proprietà o per disposizione dell'Autorità sanitaria o amministrativa o giudiziaria) e delle attività connesse.

La struttura è di proprietà comunale e complessivamente la presenza degli animali ospitati ha una media di 120 cani e 155 gatti.

Le caratteristiche, le funzioni e l'organizzazione specifica del servizio sono descritte nel capitolato speciale d'appalto.

### **Sintesi delle funzioni svolte**

Le attività sono da svolgersi tra il 9/06/2023 e il 31/12/2025. Le parti hanno la facoltà di rinnovare il servizio, una sola volta fino ad un massimo di 36 (trentasei) mesi. L'Amministrazione Comunale si riserva, infine, la possibilità di prorogare il contratto durata per un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto.

Le attività, di cui alla vigente normativa (L. 281/1991 e s.m.i. e L.R. Emilia-Romagna 27/2000 e s.m.i.), sono le seguenti:

- a) le attività di cattura degli animali vaganti, di recupero sul territorio e di ricovero in struttura;
- b) il ricovero, custodia, cura e sostentamento degli animali ricoverati a diverso titolo, compresi gli animali oggetto di sequestro;
- c) le relazioni con la Direzione Sanitaria e l'Ausl, le relazioni e la collaborazione con i competenti uffici comunali e le attività amministrative connesse;
- d) la promozione e conduzione delle attività relative all'affido e adozione degli animali adottabili, in collaborazione con la Direzione Sanitaria e i competenti uffici comunali;
- e) la collaborazione con i Medici Veterinari, i volontari, le associazioni di volontariato, i cittadini proprietari di cani e di gatti, aspiranti all'adozione, visitatori etc.;
- f) le attività accessorie comprensive dell'uso delle attrezzature, automezzi, etc., utili per l'erogazione di prestazioni ed attività relative alla custodia e cura degli animali ricoverati ed attività connesse.

### **Strutture destinate al ricovero degli animali**

Con la sottoscrizione del contratto si provvede a consegnare l'area e gli immobili descritti nel capitolato.

Si specifica che nel corso della durata dell'appalto potranno essere eseguiti, se e in quanto deciso dagli uffici comunali competenti eventuali interventi edilizi non ancora progettati. Ciò potrà modificare il layout dell'area consegnata.

## **Rapporti con il volontariato**

Il rapporto con il volontariato potrà essere tenuto nelle seguenti modalità:

### Convenzione con Associazione di volontariato

L'Aggiudicatario, qualora non sia un'associazione di volontariato, deve stipulare una convenzione, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, con una o più Associazioni di Volontariato con fini di tutela e protezione degli animali, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa. La convenzione di cui al presente articolo regola gli obblighi di formazione, assicurazione e di utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale dei volontari iscritti.

### Volontari sottoscrittori di Patti di Collaborazione

I volontari, non iscritti ad Associazioni di Volontariato, possono partecipare anche come cittadini attivi, sottoscrivendo un Patto di Collaborazione in base alle norme stabilite dal Regolamento di cittadinanza attiva (approvato in data 17 novembre 2015 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84).

## **Disposizioni in materia di salute e sicurezza**

L'Aggiudicatario, in qualità di Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. deve garantire l'assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dal citato decreto. Lo stesso dovrà regolamentare e coordinare in riferimento agli aspetti di sicurezza tutte le attività svolte all'interno degli spazi oggetto del presente bando, da tutti i soggetti ivi presenti a diverso titolo.

Le disposizioni riguardo gli aspetti manutentivi sono riportate all'art. **B.3** del Capitolato Speciale d'Appalto. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di personale impiegato e tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si rinvia all'art. **A.13** del Capitolato Speciale d'Appalto.

## **Caratterizzazione e quantificazione delle attività**

Le prestazioni sono le seguenti:

- gestione del canile/gattile;
- educazione cinofila;
- pulizie/sanificazioni del canile-gattile;
- accalappiamento /raccolta animali incidentati / trasporto di animali per le cure/reperibilità notturna.

Il Polo Integrato degli Animali d'Affezione ospita animali stanziali e animali in entrata, che escono dalla struttura più o meno rapidamente.

Attualmente, i cani presenti in struttura sono 83, mentre i gatti sono 161.

Occorre tener conto che non sono note a priori le movimentazioni degli animali per il periodo futuro, né le patologie che possono insorgere o il numero di animali incidentati.

Il problema emergente negli ultimi anni è inoltre quello dei cani con aggressività non controllata, che possono entrare con richiesta di rinuncia di proprietà ma molto spesso anche improvvisamente, su disposizione del servizio veterinario della Azienda AUSL oppure delle Forze dell'ordine, quindi sono ingressi imprevedibili ai quali il canile deve comunque fare fronte.

## **Personale impiegato.**

L'Aggiudicatario deve garantire che gli animali siano accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali e deve disporre dell'elenco degli operatori, delle loro qualifiche e il

relativo mansionario. Tra le mansioni deve essere identificato anche il Responsabile Unico della struttura. La formazione del personale, a carico del datore di lavoro, attuata tramite istruzioni interne, corsi di formazione, percorsi di affiancamento deve essere documentabile e finalizzata all'incarico. Devono essere previsti periodici incontri di formazione specifici per il personale incentrati in particolare sul benessere degli animali, la loro gestione comportamentale e sanitaria.

Il personale che opera attualmente, assunto con contratto collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle Cooperative Sociali (ad eccezione dell'educatore cinofilo) è così composto:

Numero operatori e qualifica	Livello	Mansioni
1 Coordinatore	E2	Coordinamento operatori ed attività del Polo Integrato
1 Operaio	C1	Coordinamento operatori ed attività del Polo Integrato
1 Operaio	C1	Coordinamento e attività pulizia canile
1 Operaio	C3	Pulizia gattile
1 Operaio	C3	Pulizia gattile
1 Operaio	A1	Pulizia canile
1 Operaio	A1	Pulizia canile
1 Operaio	A1	Pulizia canile e gattile
1 Operaio	A1	Pulizia canile e gattile
1 Operaio	A1	Pulizia gattile
1 Educatore Cinofilo	C1	Accudimento cani e recupero comportamentale

Il Gestore subentrante, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore personale, rispetto a quello di cui si avvale, per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze del Gestore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal subentrante.

### **Criteri Ambientali Minimi per le sole attività di pulizia**

La realizzazione dei servizi ed in modo particolare l'attività di pulizia, compatibilmente con le peculiarità della struttura, dovrà essere conforme alle specifiche tecniche e a alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi denominati "Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" e da ultimo approvati con decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, recante Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti». Pubblicato in G.U.R.I. n. n. 236 del 2 ottobre 2021.

### **Normativa di riferimento**

La normativa di riferimento, a cui adeguare tutte le attività è la seguente:  
Dichiarazione Universale dei diritti dell'animale - UNESCO, 15/10/78;  
Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320 "Regolamento

di Polizia Veterinaria” e s.m.i.;

- Legge n. 281 del 14.8.1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" che prevede che "i Comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione";

- Legge della Regione Emilia-Romagna n. 27 del 7.4.2000, modificata con L.R. n. 7/2001 " Nuove norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina" che ha definito compiti e funzioni dei Comuni e dei Servizi Veterinari delle AUSL in tale materie;

Legge Regionale Emilia-Romagna 17 febbraio 2005 n. 5 “Norme a tutela del benessere animale” e s.m.i.;

Deliberazione di Giunta Regionale del 15 aprile 2013 n.49 “Recepimento dell’accordo sancito in data 24/01/2013 in sede di conferenza unificata in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione”;

Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna del 16 settembre 2013 n. 1302, “Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline” e s.m.i.;

- Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna 12/4/2021 n.472 che ha modificato la precedente Delibera di Giunta Regionale 16 settembre 2013 n.1302 che ha approvato i "Criteri strutturali e gestionali delle strutture di ricovero per cani e gatti, oasi feline e colonie feline" indicando:

- le linee di indirizzo per la costruzione, ristrutturazione e la gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti, oasi feline e colonie feline per la tutela del benessere degli animali ospitati;

- i requisiti minimi gestionali delle attività di custodia, mantenimento e affidamento, delle strutture di ricovero per cani e gatti e oasi feline, sia pubblici che privati, e i requisiti per il censimento, l'istituzione e la gestione delle colonie feline;

- Regolamento per il benessere e la tutela degli animali, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 99/2020 in data 29 dicembre 2020,

- Manuale procedurale del Polo Integrato degli Animali d’Affezione approvato con Delibera di Giunta Comunale 458 del 22 dicembre 2021.

## SEZIONE B - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

### CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

#### **Art. A.1 - OGGETTO DELL'APPALTO.**

Il presente capitolato definisce le prestazioni ed attività relative alla custodia e cura degli animali ricoverati nel Polo Integrato degli Animali d'Affezione del Comune di Parma composto dal Canile "Lilli e il Vagabondo", dal Gattile "Gli Aristogatti & Garfield & Co." sita in via Melvin Jones e loc. Vicofertile (comprensiva di un reparto sanitario, adibito al ricovero temporaneo ed un ricovero ordinario destinati agli animali recuperati perché randagi o vaganti, feriti o incidentati o accolti perché oggetto di abbandono o rinuncia di proprietà o per disposizione dell'Autorità sanitaria o amministrativa o giudiziaria) e attività connesse, quali:

- a) le attività di cattura degli animali vaganti, di recupero sul territorio e di ricovero in struttura;
- b) il ricovero, custodia, cura e sostentamento degli animali ricoverati a diverso titolo, compresi gli animali oggetto di sequestro;
- c) le relazioni con la Direzione Sanitaria e l'Ausl; le relazioni e la collaborazione con i competenti uffici comunali e le attività amministrative connesse;
- d) la promozione e conduzione delle attività relative all'affido e adozione degli animali adottabili, in collaborazione con la Direzione Sanitaria e i competenti uffici comunali;
- e) la collaborazione con i Medici Veterinari, i volontari, le associazioni di volontariato, i cittadini proprietari di cani, aspiranti all'adozione, visitatori etc.;
- f) le attività accessorie comprensive dell'uso delle attrezzature, automezzi, etc., utili per l'erogazione di prestazioni ed attività relative alla custodia e cura degli animali ricoverati ed attività connesse.

La struttura del Polo integrato è così organizzata:

#### Strutture per il ricovero di animali d'affezione:

##### **Canile "Lilli e il Vagabondo"**

Comprende una struttura per cani composta complessivamente da 110 tra box di ricovero, reparto infermeria, reparto isolamento/quarantena, degenza e cuccioli.

I cani ospitati sono in media 120

##### **Gattile "Gli Aristogatti & Garfield & Co"**

L'area è dotata di due strutture prefabbricate di cui una per preparazione alimenti per gatti e l'altra come degenza. E', altresì, dotata di una serie di ripari per la notte e dalle intemperie e ospita gatti non completamente autosufficienti e non appartenenti ad alcuna colonia felina presente sul territorio.

##### **Loc. Vicofertile**

Struttura di ricovero per la notte e ripari dalle intemperie, che ospita gatti FIV e FELV positivi.

I gatti ospitati sono in media 155.

#### **Uffici/Locali vari:**

Fanno parte degli Uffici e dei Locali vari i seguenti ambienti:

- n. 2 Uffici;
- n. 1 Ambulatorio Veterinario;
- n. 1 Sala Operatoria;

- n. 1 stanza di degenza
- n. 1 sala riunioni
- n. 1 locale deposito
- n. 1 magazzino materiali
- n. 3 bagni
- n. 2 spogliatoi operatori
- n. 1 cucina
- n. 1 toelettatura
- n. 1 stanza lavanderia
- n. 1 casetta in legno per l'adattamento domestico

Si allega (**Allegato A**) la mappa dei luoghi sopra indicati in cui si svolgono le attività oggetto dell'appalto.

### Ospiti delle strutture

Possono usufruire delle strutture i cani e i gatti provenienti dal territorio del Comune di Parma, in particolare:

- cani recuperati sui territori comunali, per il tempo necessario alla restituzione ai legittimi proprietari o all'affidamento ad eventuali richiedenti;
- cani e gatti i cui proprietari presentano la rinuncia di proprietà presso l'Anagrafe Canina;
- cani morsicatori ai sensi degli artt. 86 e 87 del D.P.R. n. 320/54, su disposizione del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, per il periodo di osservazione previsto dalle norme vigenti;
- cani e gatti i cui proprietari siano segnalati dai Servizi Sociali, anche con permanenza temporanea;
- sequestri di cani e gatti disposti da Autorità Giudiziarie;
- cani e gatti detenuti o allevati in condizioni che compromettano il loro benessere, se disposto dagli organi competenti;
- gatti cuccioli, gatti con accertate abitudini domestiche non inseribili in colonie feline, gatti incidentati, gatti non autosufficiente, gatti in stato di libertà catturati per comprovati motivi sanitari ai sensi dell'art. 29 della L.R. n.27/2000 e s.m.i.;
- cani e gatti provenienti da altri territori, se e solo se previsto in base ad appositi accordi stipulati dai Comuni medesimi.

Si precisa che i gatti di colonia devono essere ricoverati presso la struttura solo per il tempo necessario al trattamento sanitario e reimmessi sul territorio nella colonia di provenienza, dopo essere stati sterilizzati. In caso di rinuncia di proprietà, gli animali possono essere ricoverati anche tenendo conto della disponibilità di posto da parte dell'Aggiudicatario al richiedente, dando priorità ad eventuali casi urgenti indicati dall'Anagrafe Canina.

Le finalità dell'affidamento previste nel presente Capitolato si ispirano ai seguenti principi:

- custodire gli animali di pertinenza del Comune di Parma e dei Comuni con esso convenzionati, nonché gli animali feriti, smarriti e sottoposti a sequestro;
- migliorare la qualità della gestione del Polo Integrato d'Affezione degli Animali in un'ottica di maggiore benessere fisico e ambientale per gli animali ospitati;
- elevare lo standard qualitativo di fruibilità del Polo, prevedendo un'ampia estensione dell'orario di apertura e promuovendo visite e attività promozionali collegate;
- adoperarsi per ridurre la permanenza degli Animali d'Affezione nella struttura, favorendo la pratica dell'adozione in conformità a quanto indicato dalla Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna - 1302/2013 punto 7.1.6;
- collaborare con la Direzione Sanitaria del Polo Integrato d'Affezione ed il Servizio Veterinario dell'AUSL, coordinare i volontari in attività presso il Polo al fine di consentire costantemente il benessere psicofisico degli animali.

Alle strutture sono ammesse visite per tutto l'anno negli orari di apertura al pubblico, per consentire l'attività di adozione degli animali essendo obiettivo di primaria importanza

l'affidamento degli stessi ad una famiglia poiché la permanenza in struttura per quanto improntata sul benessere animale deve essere limitata il più possibile.  
Attualmente il numero di animali ospitati è pari a 83 cani e 160 gatti.

#### **Art. A. 2 – DURATA DEL CONTRATTO**

La durata prevista per il presente appalto è pari a 30 mesi e 22 giorni (complessivi 936 giorni) dal 9 giugno 2023 al 31/12/2025. Le parti hanno la facoltà di rinnovare il servizio, una sola volta fino ad un massimo di 36 (trentasei) mesi. L'Amministrazione Comunale si riserva, infine, la possibilità di prorogare il contratto per un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto.

In tal caso l'Aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

L'Aggiudicatario s'impegna ad accettare la proposta di proroga formulata dall'Amministrazione Comunale, alle medesime condizioni come risultante dalla procedura di selezione. Al termine del servizio l'Aggiudicatario deve provvedere – a richiesta del Comune - a un supporto alla gestione entrante, per una durata di giorni dieci, provvedendo al passaggio di informazioni relative alla struttura e ai cani/gatti ospitati, al fine di permettere un apprendimento delle procedure e delle articolazioni del servizio. Alla scadenza naturale del contratto, lo stesso si ritiene cessato senza necessità di disdetta alcuna da parte dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. A.3 – VALORE DELL'APPALTO, MODIFICHE E REVISIONE DEI PREZZI, CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

L'importo del contratto per l'intero periodo di durata dello stesso è quello che risulterà dall'aggiudicazione effettuata in conformità a quanto previsto nel disciplinare di gara.

L'importo a base di gara per il contratto con decorrenza dal 09/06/2023 al 31/12/2025 è pari ad € 1.169.783,42 (iva esclusa) di cui € 3.534,77 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso.

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 anni per un importo di € € 1.358.458,17 (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge) di cui € 4.104,90 per gli oneri della sicurezza da interferenza. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice, nei limiti dei seguenti importi: 10% dell'importo contrattuale netto, in caso di modifiche non sostanziali. L'importo di questa modifica, stimato sulla base della base d'asta e del suo eventuale rinnovo è pari ad € 251.060,19 (iva esclusa).

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

L'importo dell'eventuale proroga è stimato in € 226.409,70 (iva esclusa) di cui € 684,15 per gli oneri della sicurezza da interferenza.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad € 3.005.711,48 (iva esclusa) di cui € 8.323,82 per gli oneri della sicurezza da interferenza.

L'importo non subirà alcuna variazione relazione al numero di ospiti presenti nella struttura.

L'importo viene corrisposto all'Aggiudicatario previa presentazione di regolare fattura mensile, come meglio specificato all'art. A7.

Esso remunera, fra l'altro:

a) i servizi di custodia, mantenimento e cura presso il Polo Integrato degli Animali d'Affezione e l'area di affidamento, nonché la promozione dell'affidamento stesso;

b) le spese per manutenzioni ordinarie, spese generali, amministrative, fiscali o non diversamente imputabili.

c) gli emolumenti al personale, gli oneri assicurativi e previdenziali antinfortunistici, i costi di gestione, materiali di consumo, vestiario, mezzi, attrezzi e strumenti necessari, ed ogni altro onere e responsabilità di qualsiasi tipo e natura, compresa, in particolare, la sostituzione del personale assente per congedo ordinario e/o straordinario, con personale di pari competenze.

Le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 per cento rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

La richiesta dovrà avvenire a cura dell'aggiudicatario a mezzo PEC, dovrà essere debitamente motivata anche eventualmente allegando documenti probatori da presentare per comprovare l'aumento dei prezzi (ad esempio la dichiarazione di fornitori o subcontraenti; le fatture pagate per l'acquisto di materiali; le bollette per utenze energetiche, etc.).

Sarà cura del RUP dare riscontro alla suddetta richiesta.

L'Amministrazione, entro i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 106 del Codice e dall'art. 22 del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49, può introdurre variazioni contrattuali e delle prestazioni richieste previa autorizzazione del RUP e su richiesta del DEC.

Con riferimento alle modifiche di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) si precisa che le modifiche non sostanziali sono consentite fino ad un massimo del 10

% con riferimento all'importo contrattuale netto.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'aggiudicatario se non sia stata approvata dal RUP.

#### **Art. A.4 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.**

L'Aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 del Codice. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale, fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del Codice e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice per le garanzie provvisorie. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Aggiudicatario. All'importo della garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo le relative certificazioni. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione. L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del Codice. La stazione appaltante può richiedere all'Aggiudicatario il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso

di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'Aggiudicatario.

Le fidejussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Parma. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'Aggiudicatario di documento attestante l'avvenuta esecuzione (es. stato di avanzamento, certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di forniture o servizi continuativi e ripetuti, etc.).

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

#### **ART. A.5 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI**

Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto e sua registrazione saranno a carico dell'Aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale. Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo per la stesura del contratto, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti. L'I.V.A. s'intende a carico dell'Amministrazione Comunale. L'Aggiudicatario sarà inoltre tenuto a rimborsare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 216, comma 11 del Codice e dalla normativa da questo richiamata, alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva le spese per la pubblicazione del bando di gara.

#### **Art. A. 6 – ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione si riserva di affidare in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 come convertito dalla legge n. 120/2020.

#### **Art. A.7 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO, OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E ANTICIPAZIONE**

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con cadenza mensile, a fronte della regolare emissione di fattura elettronica, con allegate le relazioni firmate dall'Aggiudicatario medesimo in cui devono essere riportate le principali attività svolte, il numero degli ospiti presenti nella struttura nel periodo di riferimento, il numero delle entrate e quello delle uscite per adozioni o decessi.

Le fatture elettroniche dovranno essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate a: COMUNE DI PARMA – SETTORE STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE – S.O. TUTELA DELLA VITA ANIMALE - C.F. 00162210348 – STRADA

REPUBBLICA 1 – 43121 PARMA. Il Comune può accettare solo ed esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico secondo il formato di cui all'**Allegato A** "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha fissato, unitamente al successivo art. 25 del DL 66/2014, la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

Per quanto sopra, si riporta di seguito il Codice Univoco Ufficio, al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche riportanti i dati di seguito indicati:

- Codice Univoco : UFQSY8
- il numero di CIG della gara
- riferimento alla determinazione dirigenziale e impegno di spesa (che sarà comunicato dalla stazione appaltante all'avvio del contratto)
- l'esatto riferimento alla prestazione di cui si tratta.

In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R. 633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario.

Il Comune perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario.

Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture, a seguito della verifica della regolarità della prestazione resa e del DURC o altra analoga certificazione.

Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), l'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse da ciascuna componente del raggruppamento.

Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali. Sono a carico dell'Aggiudicatario le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 t.v., per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA esclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia Entrate-Riscossioni (ex Equitalia S.p.A.) comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Ente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

In attuazione dell'art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come inserito dall'art. 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso art. 17-bis dovranno essere trasmessi dall'aggiudicatario, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del versamento tramite F24, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.comune.parma.it, citando nella causale l'oggetto dell'appalto ed il relativo CIG.

Dovranno pertanto essere rispettati tutti i termini temporali indicati dal citato art. 17-bis, nonché tutte le comunicazioni richieste dalla norma stessa, con le modalità ivi previste. Il Comune di Parma rispetterà in maniera automatica quanto indicato dall'art. 17-bis del decreto legislativo n. 241/1997, applicando esattamente quanto disposto dalla norma citata.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 17-bis del D.lgs. n. 241/1997, l'aggiudicatario non dovrà trasmettere le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori qualora trasmetta, entro la data di scadenza delle fatture, allo stesso indirizzo PEC sopra indicato, la certificazione di cui al medesimo comma 5.

Con riferimento all'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35, comma 18, del Codice si precisa sin da ora che, qualora l'aggiudicatario ne faccia richiesta, la stessa verrà erogata solamente a seguito della presentazione della cauzione ivi prevista e qualora le prestazioni di cui al presente Capitolato siano effettivamente iniziate, ovvero a seguito dell'avvenuta consegna delle chiavi delle strutture.

L'importo massimo erogabile sarà pari al 20% dell'importo contrattuale.

L'importo dell'anticipazione sarà progressivamente recuperato in corso d'anno sugli importi maturati dall'aggiudicatario per la corretta esecuzione del contratto e portato quindi in compensazione sui correlati pagamenti.

È fatta salva la facoltà di pattuire con l'aggiudicatario una diversa regolamentazione del rapporto contrattuale relativamente all'anticipazione, in ragione delle specificità del caso concreto, convenendo, ad esempio, la rateizzazione dell'anticipazione nel corso delle diverse annualità di durata del contratto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

L'aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8 - secondo periodo, Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

In occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

L'Aggiudicatario, il sub-Aggiudicatario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

#### **ART. A.8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO**

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1 lett. d) n. 2, del Codice, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, a pena di nullità della

cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'aggiudicatario medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza - da parte dell'aggiudicatario - degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della Determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC) così come da ultimo modificata.

#### **ART. A.9 - RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO PER INFORTUNI E DANNI E COPERTURE ASSICURATIVE.**

L'Aggiudicatario risponde direttamente, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale, dei danni alle persone, agli animali e alle cose provocati dai propri prestatori d'opera così come dei danni subiti dai predetti prestatori d'opera nello svolgimento delle attività, nell'ambito della struttura e delle aree di pertinenza, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi richiesta di risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

L'Amministrazione Comunale fornisce copertura assicurativa esclusivamente per responsabilità civile dei fabbricati assegnati in gestione e utilizzati secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

L'Aggiudicatario con effetto dalla data di decorrenza dell'appalto e per tutta la durata del medesimo, compresi suoi eventuali rinnovi e/o proroghe, si obbliga a stipulare con primario assicuratore una polizza assicurativa contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Parma) nonché per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta, ed oggetto dell'appalto, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta ed oggetto della concessione, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT/O) deve avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a:

- RCT Euro 3.000.000,00 con la specifica che devono intendersi garantiti anche i danni ad animali;
- RCO Euro 3.000.000,00.

La polizza deve inoltre prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- conduzione dei locali, degli spazi - anche ad uso parcheggio o sosta dei veicoli - delle strutture, attrezzature, beni e quant'altro inerente l'attività, anche se consegnati, compresi alberi anche di alto fusto ed aree verdi in genere (compresa la potatura ed abbattimento piante e l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari);
- committenza di lavori e/o servizi in genere;
- danni a beni in consegna e/o custodia;
- danni a beni di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni dell'aggiudicatario o da esso detenuti;
- danni subiti da prestatori di lavoro (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicatario si avvalga), che partecipino alle attività oggetto dell'appalto;

- danni arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicatario si avvalga) che partecipino all'attività oggetto dell'appalto;
- danni da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni da inquinamento accidentale;
- danno biologico;
- danni non rientranti nella disciplina "INAIL";
- Clausola di "Buona Fede INAIL".

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività della predetta polizza non esonerano il concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative.

Prima della sottoscrizione del contratto e con almeno 5 giorni d'anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo al concessionario di produrre al Comune di Parma idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto e per tutto l'eventuale periodo di detenzione dei beni anche oltre la scadenza contrattuale.

Il Concedente è, altresì, esonerato da responsabilità in caso d'interruzione dei servizi per cause indipendenti alla sua volontà. Nessun diritto a compensi e indennizzi spetterà al concessionario per gli eventuali danni e disagi che gli potessero derivare in conseguenza di lavori che venissero eseguiti nelle strutture ovvero nelle vie e/o piazze adiacenti alla cosa concessa.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) verso l'Amministrazione interessata.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

La copertura assicurativa dovrà essere valida anche in caso di colpa grave dell'assicurato e colpa grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge. In caso di danni a terzi l'Aggiudicatario sarà comunque obbligato a darne immediatamente notizia all'Amministrazione Comunale, fornendo notizie dettagliate.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale, nonostante la copertura assicurativa dell'Aggiudicatario, sia chiamato a risarcire danni causati o compresi nell'espletamento del servizio dell'Aggiudicatario, si rivarrà direttamente e integralmente sull'Aggiudicatario o sui suoi operatori secondo le norme sulla responsabilità civile. Restano ferme le eventuali responsabilità penali ed amministrative individuali.

#### **Art. A. 10 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

L'Aggiudicatario dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto, personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni. L'Aggiudicatario dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale

stesso. L'Aggiudicatario dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

L'Aggiudicatario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto.

Dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

#### **Art. A.11 – CLAUSOLA SOCIALE EX ART. 50 DEL CODICE**

L'Aggiudicatario, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore personale, rispetto a quello di cui si avvale, per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'Aggiudicatario uscente della gestione del canile, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'Aggiudicatario prescelta dal subentrante, così come meglio declinato nel progetto di riassorbimento presentato in sede di gara.

#### **Art. A.12 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Aggiudicatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Aggiudicatario nei confronti dei propri dipendenti. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 4, 5 e 6 del Codice. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), l'Ente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Ente direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compresi eventuali subappaltatori), l'Ente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'aggiudicatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il

termine sopra assegnato, l'Ente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'aggiudicatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al citato comma 5 dell'art. 30 del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'aggiudicatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'aggiudicatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del citato articolo 105.

#### **Art. A.13 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO -**

L'Aggiudicatario, quale titolare dell'attività, in qualità di Datore di Lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i., deve garantire l'assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dal citato Decreto. Si precisa che il titolare dell'attività dovrà regolamentare e coordinare, in riferimento agli aspetti di sicurezza, tutte le attività svolte all'interno degli spazi oggetto del presente bando, da tutti i soggetti ivi presenti a diverso titolo.

L'Aggiudicatario si impegna a far osservare dal personale tutte le disposizioni di legge, anche in ordine alla sicurezza nei luoghi di lavoro, di regolamento e di far applicare le disposizioni comunicate dal competente ufficio comunale e dal Servizio Veterinario della Ausl, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle osservare.

Dovrà, inoltre, redigere il relativo documento per la valutazione dei rischi ai sensi del d.lgs 81/08 e s.m.i.

#### **Art. A.14 – SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI**

Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato. Inoltre, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione del contratto.

Per le prestazioni rese in subappalto, l'Ente provvederà a effettuare il relativo pagamento all'aggiudicatario, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art. 105, co.13, del Codice.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'aggiudicatario deposita presso l'Ente il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Al momento del deposito del contratto l'aggiudicatario trasmette:

- la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Ente non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, l'Ente procederà a richiedere all'aggiudicatario l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'aggiudicatario è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

Nel caso in cui l'aggiudicatario, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Ente, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'aggiudicatario deve inoltre comunicare all'Ente le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Ente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'aggiudicatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Ente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Ente medesimo. In tal caso l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Ente, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario agli obblighi di cui al presente articolo, l'Ente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'aggiudicatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori, relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'aggiudicatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto previsto nel presente articolo.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice e ss.mm.ii.

#### **Art. A. 15 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

L'Ente nomina il Direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione Comunale, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso gli uffici preposti. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Aggiudicatario, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i

competenti uffici dell'Amministrazione, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini dell'Amministrazione. L'Aggiudicatario dovrà nominare all'interno della propria organizzazione due Responsabili Unici (come indicato all'art. B.11), ai quali l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. Tali figure dovranno essere costantemente reperibili e il loro nominativo sarà indicato dall'Amministrazione per iscritto all'atto della firma del contratto. I Responsabili Unici provvederanno, per conto dell'Aggiudicatario, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e saranno i naturali corrispondenti del Direttore dell'esecuzione del contratto per conto dell'Amministrazione.

Le verifiche sulla corretta esecuzione dell'appalto sono effettuate dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, anche per il tramite del Responsabile unico del procedimento e/o i propri referenti per la gestione dell'appalto. Nel caso di inadempimento o di mancato rispetto delle condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto valuta l'applicazione delle penali di seguito indicate.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano contestazioni su aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto formula la contestazione all'Aggiudicatario assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'Aggiudicatario, la stazione appaltante potrà applicare le penali previste all'art. A.16 o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto.

Le prestazioni devono essere eseguite nei tempi fissati nel contratto. Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ne ordina la sospensione. Al cessare delle cause di sospensione, su disposizione del il Direttore dell'Esecuzione del Contratto sarà ordinata la ripresa del servizio con indicazione del nuovo termine di conclusione. Il contratto può altresì essere sospeso dal il Direttore dell'Esecuzione del Contratto nei casi previsti dall'art. 107 comma 2.

#### **ART. A. 16 – INADEMPIMENTI E PENALI**

L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede. In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità delle prestazioni il Direttore dell'Esecuzione del Contratto può procedere all'applicazione di penali. In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'Aggiudicatario nell'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione è tenuta a dare tempestiva notifica a mezzo PEC. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, avverso il quale l'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla comunicazione della contestazione inviata a mezzo PEC dall'Amministrazione Comunale.

In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle citate penali.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere direttamente al servizio non eseguito a spese dell'Aggiudicatario. L'ammontare delle penali applicate potrà essere portato in detrazione dai corrispettivi spettanti all'Aggiudicatario per le prestazioni eseguite oppure recuperato mediante escussione della garanzia per l'esecuzione del contratto di cui al precedente art. A.4.

Le penali di seguito indicate sono applicate in relazione alla tipologia, entità e complessità della prestazione e alla gravità dei relativi inadempimenti.

Le segnalazioni di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi di controllo (Comune, Ausl, Autorità Giudiziaria) e da altri soggetti incaricati, operanti presso il Polo Integrato d'Affezione e vengono inoltrate all'Amministrazione Comunale, che provvede in merito

all'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. In caso di inadempienza da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi previsti dal contratto e dal presente capitolato, l'Amministrazione Comunale procede a contestare per iscritto i fatti rilevati ed a prescrivere gli opportuni correttivi.

In caso di omessa attuazione delle prescrizioni, possono essere irrogate, previo contraddittorio, le sottoelencate penali:

**Richiamo scritto** in caso di: primo riscontro di inadempienza (mancato rispetto delle indicazioni di capitolato; mancato rispetto o scostamento significativo non concordato rispetto a quanto indicato nella proposta progettuale);

**Applicazione di penale pari ad Euro 250,00 per le seguenti inadempienze contrattuali, per ogni singolo episodio e precisamente:**

- mancata apposizione cartelli nei box;
- mancata comunicazione di variazione dell'organico;
- uso di guinzagli inadeguati;

**Applicazione di penale pari ad Euro 500,00 per le seguenti inadempienze contrattuali, per ogni singolo episodio e precisamente:**

- mancata o carente pulizia degli stalli degli animali secondo gli appositi Protocolli previsti dal presente Capitolato;
- mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. B.1;
- mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. B.2;
- ritardo nelle adozioni degli animali;
- somministrazione cibo di qualità non corrispondente a quello prescritto;
- mancato rispetto o scostamento significativo non concordato rispetto a quanto indicato nella proposta progettuale allegata al bando;

**Applicazione di penale pari ad Euro 750,00 per le seguenti inadempienze contrattuali, per ogni singolo episodio e precisamente:**

- mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una volta;
- mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno una volta;
- animali con provenienza diversa da quelli citati all'art. A.1 - paragrafo Ospiti delle Strutture;
- uscita di animali non concordata con AUSL e/o Direttore Sanitario;

**Applicazione di penale pari ad Euro 1.000,00 per le seguenti inadempienze contrattuali, per ogni singolo episodio e precisamente:**

- ogni azione od omissione che causi lo stato di malattia/danno psico-fisico degli animali ospitati (es. inadeguata decisione per l'inserimento in box plurimi di cani tra loro incompatibili, ingresso e uscita di animali secondo modalità difformi da quanto previsto nei protocolli redatti dalla Direzione Sanitaria;
- mancata o non corretta somministrazione di terapie o in modo continuato/sistematico;
- mancato rispetto di indicazioni veterinarie;
- somministrazione di alimenti avariati;
- mancata manutenzione del bene affidato;
- materiale abbandonato al termine del servizio;

- non corretta gestione dei rifiuti urbani e speciali;
- mancato rispetto dei Protocolli relativi alle pulizie e sanificazioni derivanti dai CAM e dei Protocolli emanati dalla Direzione Sanitaria;
- Inosservanza del progetto di assorbimento del personale ai sensi del Codice senza previo accordo con l'Amministrazione.

Per ogni violazione e inosservanza, non grave, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" e del codice di comportamento adottato dal Comune di Parma, verrà comminata una penale da € 50,00 a € 500,00 per ogni violazione rilevata.

#### **ART. A. 17 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

L'Aggiudicatario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la stazione appaltante. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Aggiudicatario costituisce inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

#### **ART. A. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO**

Oltre a quanto previsto in generale dal d. Codice e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del Codice costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- 1) modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 106 del Codice avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;
- 2) l'Aggiudicatario si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del Codice;
- 3) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice;
- 4) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- 5) grave danno all'immagine all'Amministrazione Comunale;
- 6) Gravi e reiterate violazioni e grave e reiterate inosservanza del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" e del codice di comportamento adottato dal Comune di Parma;
- 7) grave violazione a seguito del mancato rispetto della clausola sociale per il riassorbimento del personale.

Nei casi di cui ai nn. 5), 6) e 7), il Direttore dell'esecuzione del contratto formulerà la contestazione degli addebiti all'Aggiudicatario assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l'Aggiudicatario abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'Aggiudicatario, per

qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'Aggiudicatario, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

In ogni caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla stipula di analogo contratto con il concorrente collocato utilmente e successivamente nella graduatoria di gara ai sensi dell'art. 110 del Codice.

L'Ente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all'aggiudicatario con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente.

In caso di recesso dell'Ente, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 109 del Codice.

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere per giusta causa in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni da comunicarsi all'appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente paragrafo, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

L'operatore potrà recedere dal contratto dandone comunicazione con almeno 6 (sei) mesi di preavviso con PEC. Nel caso di recesso unilaterale da parte dell'operatore, lo stesso dovrà consegnare all'Ente gli spazi ed i locali oggetto della presente convenzione nello stato ordinario di manutenzione e funzionalità secondo la normativa vigente, con esclusione di qualsiasi forma di indennizzo, rimborso o corrispettivo a carico del Comune.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Ente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP o Intercent-ER migliorative rispetto a quelle del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.

### **Art. A.19 – FALLIMENTO, MORTE E INCAPACITÀ DELL'APPALTATORE**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2 del Codice, il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.

Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

#### **Art. A. 20 - VERIFICA FINALE**

Al termine del contratto sarà effettuata la verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del Codice e disposizioni applicative con conseguente emissione del relativo certificato di verifica di conformità.

#### **Art. A.21 - REGOLE DI RIFERIMENTO**

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato e nel contratto, si fa riferimento alla normativa vigente, alle norme del Codice Civile, al Codice nonché ad ogni altra disposizione normativa che regola la materia, in quanto applicabile e compatibile con la natura del servizio in oggetto.

La conduzione della struttura e delle attività relative avviene nel rispetto della Legge 281/91 e s.m.i., il D.P.R. 320 dell'8/02/1954 e s.m.i., la legge regionale Emilia-Romagna n. 27/2000 e s.m.i., la Deliberazione della Giunta Regionale 2/04/2013 n. 353; il Manuale Procedurale del Polo Integrato degli animali d'Affezione, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale in data 22 dicembre 2021; il Regolamento per il benessere e la tutela degli animali, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 99/2020 in data 29 dicembre 2020, delle normative relative ai servizi correlati e ai rapporti con il volontariato, della normativa nazionale e regionale vigente e di quanto previsto dai Regolamenti comunali, con particolare riferimento alle disposizioni igienico-sanitarie.

Le attività si ispirano ai principi di salvaguardia della tutela degli animali ed ha come obiettivo la migliore qualità della vita degli animali custoditi, la promozione delle adozioni, la collaborazione con i volontari, la scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia e dei competenti servizi dell'ASL di riferimento.

Tutte le attività sono sottoposte alla supervisione del personale comunale ed alla vigilanza dei competenti servizi dell'ASL.

## **PARTE B – CAPITOLATO TECNICO**

### **DISPOSIZIONI TECNICHE SPECIFICHE RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL POLO INTEGRATO D'ANIMALI D'AFFEZIONE**

Per tutte le disposizioni tecnico-gestionali specifiche, riguardanti la Gestione Operativa si rimanda integralmente al Manuale Procedurale del Polo Integrato degli Animali d'Affezione gestionale approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 458 del 22/12/2021 - allegato al presente documento (Allegato B) - cui l'Aggiudicatario dovrà attenersi scrupolosamente, anche in caso di eventuali modifiche regolamentarie successive, che gli uffici avranno cura di comunicare tempestivamente.

#### **Art. B.1 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 4 della legge 289/91 e s.m.i. anche attraverso la collaborazione con Associazioni zoofile, s'impegna a perseguire le seguenti finalità:

- a) valorizzare il Polo Integrato degli Animali d'Affezione per iniziative a favore dei cittadini e della relazione uomo/animale;
- b) valorizzare il Polo Integrato degli Animali d'Affezione anche con iniziative a valenza sociale e socio-educativa, laddove compatibile con l'attività di gestione degli animali;
- c) individuare metodologie e criteri per utilizzare al meglio la capienza del Polo Integrato degli Animali d'Affezione, nel rispetto del benessere degli animali, tenendo conto sia delle caratteristiche strutturali sia degli aspetti comportamentali degli animali ospitati, in collaborazione con i competenti uffici comunali,
- d) collaborare a iniziative e progetti volti a favorire l'adozione, in collaborazione con l'ufficio comunale competente, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza degli animali presso il Polo Integrato degli Animali d'Affezione ed il numero medio di presenze, il numero di animali d'affezione presenti, anche attraverso il coinvolgimento delle realtà presenti sul territorio;
- e) accudire gli animali provvedendo a tutte le loro esigenze e necessità, garantendo il servizio di custodia ed assistenza in costante collaborazione con la Direzione Sanitaria;
- f) favorire l'attività di supporto eseguita dai volontari finalizzata al benessere degli animali, secondo modalità condivise con l'ufficio comunale competente, garantendo l'accesso dei volontari in struttura nei giorni sia feriali che festivi;
- g) accoglienza dei cittadini durante tutto l'orario di apertura della struttura e in coordinamento con i volontari;
- h) collaborazione alle attività amministrative, quali ad esempio, collaborazione all'aggiornamento del registro presenze degli animali, relativamente agli animali ingresso e in uscita dalla struttura, segnalazioni cani e gatti smarriti,
- i) svolgimento del servizio di recupero di animali, con automezzo adeguato ai sensi della normativa vigente, su segnalazione di ritrovamenti; trasporto di cani/gatti da e per strutture veterinarie e/o specialisti; trasporto di campioni da esaminare presso le idonee strutture; servizio di cattura con gabbie e/o mezzi adeguati; trasporto, in casi eccezionali, di ausilio ai referenti di colonia per sottoporre i relativi gatti a cura o sterilizzazione; pulizia e/o sanificazione del mezzo di recupero dopo ogni intervento; tenuta dei registri previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti;

- j) in casi di emergenza, massima collaborazione con le autorità competenti per il recupero degli animali sul territorio e l'accoglienza presso la struttura;
- k) in caso di condizioni critiche (temperature rigide o molto elevate) si dovrà ricorrere all'utilizzo di idonei presidi (lampade riscaldanti teli ombreggianti, condizionatori portatili) se prescritti dal Direttore Sanitario e concordo con gli uffici comunali competenti il regime di utilizzo;

### **Art. B. 2 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

L'Aggiudicatario è anche soggetto, nell'ambito della struttura e dei contesti collegati con le attività svolte presso tale struttura, ai seguenti obblighi:

-attivazione per almeno 7 ore giornaliere di un punto telefonico presidiato, finalizzato alla risposta alle chiamate dei cittadini, anche avvalendosi della collaborazione dei volontari, attenendosi ai dettami del Codice di comportamento dei dipendenti comunali. Nelle rimanenti ore dovrà essere attiva la segreteria telefonica;

- divieto di eseguire pubblicità diretta o indiretta a soggetti terzi (studi veterinari, attività commerciali, associazioni, etc.) senza autorizzazione scritta da parte del Comune;

- divieto di raccogliere fondi senza autorizzazione da parte del Comune; il permesso può essere rilasciato in caso in cui sia chiara la destinazione e la rendicontazione in relazione a specifici progetti;

-obbligo di fornire risposte scritte al fine di chiarire eventuali situazioni contingenti createsi in merito al servizio espletato;

-obbligo di attenersi scrupolosamente ai Protocolli emanati dalla Direzione Sanitaria;

-in caso di furti o fughe di animali l'Aggiudicatario provvede immediatamente alla denuncia presso le Forze dell'Ordine;

- alla scadenza dell'appalto, o in caso di risoluzione anticipata del medesimo, l'Aggiudicatario deve riconsegnare il complesso edilizio in buono stato e libero da persone e/o cose di proprietà dello stesso.

L'Aggiudicatario è, inoltre, tenuto all'osservanza di tutta la normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla Legge n. 281/91 e s.m.i., alla L.R. n. 27/2000 e s.m.i., alla Deliberazioni della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n.1302/2013 e s.m.i. e 472/2021 e s.m.i.

### **ART. B.3 – SPESE GENERALI, MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTO DELLO STANDARD DI QUALITÀ**

#### **Spese per l'acquisto e manutenzioni a carico del Comune di Parma:**

- manutenzione straordinaria delle strutture facenti parte del Polo Integrato degli Animali d'Affezione normalmente posta a carico del locatore nei contratti di affitto, ai sensi del codice civile;
- manutenzione straordinaria dei relativi impianti tecnologici presenti nella struttura;
- manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici presenti nella struttura, la gestione della centrale termica, del depuratore;
- operazioni colturali e di monitoraggio a carico degli esemplari arborei (potature, abbattimenti, controllo statico e fitosanitario) presenti all'interno della struttura e all'esterno, nell'area di competenza comunale;
- spese di riscaldamento, energia elettrica, consumi idrici, spese telefoniche; raccolta dei rifiuti speciali, rifiuti solidi urbani;

### **Spese per l'acquisto e manutenzioni a carico dell'Aggiudicatario relative:**

- alla struttura nel suo complesso e ai relativi impianti, normalmente posta a carico del conduttore nei contratti di affitto. A titolo di esempio, non esaustivo: piccola manutenzione su impianti, arredi e attrezzature in esso esistenti quali rubinetti, serrature, recinzioni, pannelli antifuga, sostituzioni pompe);
- all'automezzo allestito per recupero di animali anche feriti, compresi carburante, manutenzione e spese assicurative;
- al noleggio e relativa manutenzione di WC chimico da installare presso il gattile di Vicofertile;
- alle attrezzature e mezzi utilizzati per l'esecuzione delle pulizie/sanificazioni e delle manutenzioni, comprese lavatrici, asciugatrici, idropulitrici, sfalciatrici;
- all'acquisto di lettiere, guanti, calzari e altri materiali monouso necessari per l'accudimento degli animali, relative attrezzature per la conservazione e la preparazione degli stessi;
- all'acquisto di frigoriferi e congelatori per la conservazione delle spoglie degli animali;
- alle attrezzature per la cattura/recupero/custodia degli animali, quali a titolo di elenco non esaustivo: reti/gabbie/trasportini per cattura gatti, lettori microchip (almeno 3);
- Il personale dovrà essere inoltre dotato di vestiario identificabile e con esposizione di nome e ruolo.
- ai Dispositivi di Protezione Individuale del personale;
- all'abbigliamento dell'istruttore cinofilo compresi tutti i relativi dispositivi di protezione individuale (ad esempio: protezioni e grembiuli addestramento cani);
- mantenimento in piena efficienza e funzionalità di tutti i box dei cani, dei locali e di tutte le aree comuni, interne ed esterne, facenti parte del Polo Integrato degli Animali d'Affezione del Comune di Parma;
- apposita manutenzione del gattile e di tutte le annesse strutture, da eseguirsi durante i mesi estivi, mediante messa in opera di appositi impregnanti impermeabilizzanti per le pareti delle casette con periodicità annuale;
- materiali di consumo occorrente per le pulizie ordinarie e sanificazioni/disinfezioni straordinarie di cui al punto B.5;
- manutenzione di eventuali attrezzature assegnate dal Comune di Parma;
- interventi di derattizzazione;
- spurghi delle reti fognarie, l'approvvigionamento e lo spargimento del sale in caso di neve o ghiaccio;

L'Aggiudicatario provvederà alle manutenzioni ordinarie effettuando gli interventi nei periodi in cui risulti privo, o comunque risulti minore il disagio per l'utenza.

All'inizio del servizio deve essere svolta una verifica, anche mediante verbale di consegna, di quanto presente nella struttura stessa.

In merito alle utenze (gas- luce -acqua), in caso di consumi anomali e eccezionali, non giustificati, può essere richiesta all'Aggiudicatario una giustificazione del maggior consumo. Qualora tale chiarimento non fosse esaustivo, si può richiedere una partecipazione alla copertura delle spese aggiuntive.

I locali e gli spazi devono essere mantenuti nella condizione, forma, dimensione e struttura esistenti al momento del verbale di consegna e riconsegnati nello stato di fatto in cui si trovavano al momento della consegna. Qualora l'Amministrazione riscontri danni si rivarrà sull'Aggiudicatario. Gli stessi locali non possono essere destinati ad altra attività se non quella prevista dal presente Capitolato.

L'Aggiudicatario può effettuare, previa autorizzazione scritta da parte del Comune, lavori di miglioria della struttura a propria cura senza ulteriori spese per l'Amministrazione Comunale, previo consenso scritto. In sede di risoluzione o superamento del rapporto negoziale l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di pretendere il ripristino della situazione in essere al momento della firma del contratto.

L'Aggiudicatario ha inoltre il compito di provvedere alla tenuta ed alla custodia dei registri, delle certificazioni e dei documenti relativi ai macchinari, agli impianti installati presso la struttura, nelle modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale, che si riserva in ogni momento di procedere alle opportune verifiche.

A completamento del presente articolo si allega Tabella di Manutenzione Ordinaria/Straordinaria Fabbricato (**Allegato C**).

#### **Art. B.4 – OBBLIGHI RELATIVI ALLO SFALCIO DEL VERDE**

L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire o far eseguire attività di sfalcio con raccolta dell'erba qualora raggiunga l'altezza massima di circa 10 centimetri, potatura delle siepi, annaffiature in tutte le aree verdi del Polo Integrato degli Animali d'Affezione; nelle aree di passaggio, nelle aree di passeggiata, con una frequenza settimanale, bisettimanale o mensile o bimestrale a seconda delle condizioni climatiche e della stagione. A giudizio del Direttore dell'Esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario provvederà ad adeguarsi a direttive diverse in merito agli obblighi di cui al presente articolo. L'Aggiudicatario provvede a dotarsi delle attrezzature necessarie con accuratezza, sostituendole al bisogno come da allegata Tabella di Manutenzione Ordinaria/Straordinaria Fabbricato (**Allegato C**).

Lo sfalcio del verde dovrà avvenire nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi denominati "Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde" approvati con DM n. 63 del 10 marzo 2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020.

#### **Art. B.5 – OBBLIGHI RELATIVI ALLE PULIZIE, SANIFICAZIONI ORDINARIE/STRAORDINARIE, DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI**

L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire le attività di pulizia in modo integrale ed adeguato alla buona conduzione della struttura nel suo complesso. Deve garantire il mantenimento dell'ordine, un livello di pulizia e di sanificazione corrispondente a quanto previsto dalle normative in vigore, garantendo la vivibilità dell'ambiente per animali, personale ivi addetto, volontari, cittadini. Tutte le aree del Polo Integrato degli Animali d'Affezione dovranno risultare in condizioni di pulizia a regola d'arte.

Precisamente l'Aggiudicatario deve garantire la:

1. pulizia giornaliera dei box per cani (pavimenti e pareti, al bisogno) e dei box e "cassette" per gatti anche nei giorni festivi, evitando la presenza di animali all'interno, preferibilmente prima dell'orario di apertura al pubblico ed al mantenimento della pulizia nel corso della giornata, in particolare per la raccolta delle deiezioni (giornaliera), con ripasso pomeridiano dei box per raccolta feci e con lavaggio al bisogno; disinfezione mediante l'utilizzo periodico e sistematico di idonei disinfettanti, secondo le modalità concordate con la Direzione Sanitaria;
2. pulizia e disinfezione anche dei box cani e gatti temporaneamente chiusi, loro

- preparazione per nuove entrate (pulizia e disinfezione);
3. pulizia e sanificazione delle cucce dei cani e gatti, secondo le modalità concordate con la Direzione Sanitaria;
  4. pulizia giornaliera degli uffici, ambulatorio, cucina, spogliatoi e locali di servizio, compresi quelli destinati ai volontari, con fornitura e ripristino di saponi per mani, salviette asciugamani di carta, carta igienica nei bagni e rotoloni di carta assorbente in ambulatorio ed in cucina. Mensilmente dovrà essere effettuata un'accurata disinfezione di tutti i reparti, degli arredi, delle superfici, orizzontali e verticali e ricomprendere in tale attività la pulizia delle superfici piastrellate, degli infissi, dei radiatori, dei vetri e degli arredi;
  5. pulizia bisettimanale delle aree esterne, vialetti, aree di raccordo etc. e, a giorni alterni, delle aree sgambatura, passeggiate;
  6. la raccolta delle deiezioni all'esterno deve essere effettuata immediatamente;
  7. riordino e pulizia settimanale del locale deposito e zone di uso;
  8. pulizia immediata della toelettatura ogni volta che questa viene utilizzata;
  9. pulizia delle ciotole per il cibo e per l'acqua, che dovrà avvenire dopo ogni utilizzo ed effettuata secondo le modalità concordate con la Direzione Sanitaria.
  10. il conferimento dei rifiuti deve essere attuato secondo la normativa vigente;
  11. presso il gattile di Vicofertile, dovrà essere garantita la pulizia e la disinfezione del WC chimico in uso, nonché dello scarico del contenitore chimico o dello spurgo del depuratore;
  12. Trimestralmente dovrà essere eseguita la derattizzazione di tutte le aree del Polo Integrato degli Animali d'Affezione e dovranno essere programmate ed attuate le disinfestazioni nei confronti di insetti nocivi e/o molesti.

La Direzione Sanitaria potrà esprimere richieste di pulizie più approfondite e frequenti, se particolari situazioni dovessero renderlo necessario.

La Sala Operatoria dovrà essere tassativamente pulita e sanificata, successivamente al suo utilizzo e, comunque ogniqualvolta lo richieda la Direzione Sanitaria.

Tutte le operazioni di sanificazione, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione non devono costituire pericolo per la salute degli animali ospitati e del personale a qualsiasi titolo addetto alla struttura.

#### **Art. B.6 – PRODOTTI PER LA PULIZIA, SANIFICAZIONI, CARTA E SIMILI**

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti i prodotti per la pulizia e la sanificazione: tali materiali dovranno essere conformi alle indicazioni della Direzione Sanitaria e/o del Servizio Veterinario dell'AUSL. L'Aggiudicatario provvede altresì alla fornitura di prodotti di pulizia, carta, carta igienica, rotoloni di carta assorbente, compresi i prodotti per la toelettatura degli animali, e alla loro conservazione in locali idonei, non accessibili agli animali.

Nella scelta dei prodotti, l'Aggiudicatario si deve raccordare con la Direzione Sanitaria, in modo da evitare l'uso di prodotti nocivi alla salute di persone ed animali, fornendo le schede tecniche dei prodotti utilizzati.

Si impegna inoltre ad evitare l'uso di prodotti azotati (ammoniaca, sali di ammonio etc.) e di altri prodotti che ostacolano il funzionamento del depuratore preferendo, quando possibile, l'uso di prodotti a base di ipoclorito di sodio. Nella scelta delle categorie dei prodotti per l'igiene, occorre rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le attività di pulizia e la fornitura di prodotti.

### **Art. B.7 – SPOGLIE DEGLI ANIMALI**

Le eventuali spoglie di cani e gatti raccolte sul territorio comunale dovranno essere conservate e smaltite ai sensi dell'art. 14 della Delibera di Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1302/2013. E' a carico del Gestore il successivo smaltimento delle spoglie: *“Art. 14. Smaltimento animali morti. La struttura deve essere dotata di un apparecchio congelatore per lo stoccaggio temporaneo di animali morti in attesa di smaltimento che dovrà avvenire nel rispetto delle modalità previste dal Reg. 1069/2009. In caso contrario ogni animale dovrà essere smaltito di volta in volta e nel tempo più breve possibile.”*

### **Art. B.8 – SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI**

I rifiuti sanitari prodotti all'interno della struttura devono essere smaltiti in base a quanto stabilito dalla normativa in materia ambientale. Il costo del suddetto smaltimento è carico del Comune di Parma.

### **Art. B.9 – GESTIONE EMERGENZE, SCIOPERO E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 17 della Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna 1302/2013, in collaborazione con gli uffici comunali competenti, deve essere previsto e redatto un piano di gestione delle emergenze ipotizzabili, in riferimento alle caratteristiche della struttura e del territorio circostante, anche in ipotesi di evacuazione forzata dei cani o gatti della struttura. Deve essere prevista apposita cartellonistica specifica, da seguire in caso di evacuazione di persone e animali.

In caso di sciopero del personale dell'Appaltatore o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'Ente dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 10 giorni.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti. L'Appaltatore è tenuto comunque a garantire l'assistenza necessaria sino al superamento dell'evento critico contribuendo fattivamente al ripristino delle condizioni di gestione ordinaria.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

Fuori dai casi di forza maggiore, nel caso di sospensione, anche parziale dei servizi, l'Ente avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altra Ditta, alla continuazione degli stessi con addebito all'Appaltatore delle spese e delle eventuali penalità.

La quota di compenso dovuta per i servizi non effettuati da parte dell'Appaltatore verrà detratta dal computo mensile.

### **ART. B.10 – SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**

Relativamente agli impatti ambientali diretti e indiretti derivanti dall'attività di cui al presente contratto, l'Aggiudicatario si impegna ad ottemperare agli indirizzi espressi in materia di politica ambientale dal Comune di Parma affiggendo nei locali del Polo Integrato la Politica ambientale del Comune. L'acquisto di beni di consumo deve rispettare i requisiti previsti dalla Certificazione EMAS per le strutture di proprietà comunale.

### **ART. B. 11 – NOMINA DEI RESPONSABILI (per l'Aggiudicatario)**

L'Aggiudicatario dovrà nominare, tra gli operatori adibiti alla struttura **Due Responsabili Unici della Struttura/Gestione**, che si faranno carico di coordinare e indirizzare tutte le richieste alle altre figure presenti. Il Responsabile Unico svolge funzioni di coordinamento e gestione degli operatori e di tutte le attività affidate per la tutela del benessere fisico e ambientale degli animali, per le pulizie e le sanificazioni e in generale per il decoro della struttura. Le funzioni del Responsabile Unico non sono delegabili ad altro operatore, se non per assenze previste dal

Contratto Collettivo applicato. L'Aggiudicatario dovrà garantire la presenza giornaliera del Responsabile Unico nella fascia oraria tra le 9.00 e le ore 17.00 e dovrà essere presente anche nelle giornate di sabato, domenica e festivi infrasettimanali.

#### **ART. B.12 – OPERATORE CINOFILO**

L'operatore cinofilo dovrà essere iscritto ad un Registro riconosciuto da apposito Ente accreditato o all'Albo addestratori Enci oppure essere Formatore Cinofilo Certificato ai sensi della norma europea CEN CWA16979, oppure essere un operatore riconosciuto ai sensi della norma UNI 11790:2020.

L'operatore cinofilo dovrà aver operato in un centro cinofilo riconosciuto e accreditato, con comprovata esperienza pluriennale.

L'operatore cinofilo si dovrà occupare della educazione/rieducazione di cani con particolari problematiche comportamentali, dovrà garantire almeno 30/40 ore settimanali, con possibilità di turnazione su entrambe le figure di riferimento, in modo da predisporre l'organizzazione del proprio operato e interfacciarsi con l'attività del volontariato in modo ottimale.

Lo stesso deve essere, altresì, consultato per le adozioni ed, in particolare, in merito alle adozioni di cani particolarmente problematici. Unitamente al Medico Veterinario Comportamentalista presente in struttura, dovrà elaborare un programma periodicamente aggiornato per la gestione dei cani con problematiche comportamentali, in particolare per i cani fobici, che necessitano di un lungo periodo di riadattamento.

Tale programma sarà, poi, attuato anche tramite gli operatori e i volontari che potranno dare corso alla diverse attività, coprendo tutti i giorni della settimana.

#### **ART. B.13 – ADOZIONI**

Le procedure di adozione sono regolate dal Manuale Procedurale del Polo Integrato degli Animali d'Affezione gestionale approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 458 del 22/12/2021 - allegato al presente documento (**Allegato B**) - cui l'Aggiudicatario dovrà attenersi scrupolosamente.

Si precisa, ulteriormente che la persona richiedente l'adozione deve:

- avere capacità giuridica;
- dichiarare le proprie generalità, residenza e recapiti telefonici ed esibire copia di un valido documento di riconoscimento, i cui estremi dovranno essere trascritti sulle schede di adozione o affidamento temporaneo;
- sottoscrivere il proprio impegno ad attuare tutti gli adempimenti previsti dalle normative in relazione alla gestione dell'animale;
- conoscere le esigenze fondamentali della specie;
- non avere precedenti di maltrattamento degli animali;
- non avere fatto in precedenza dichiarazione di rinuncia di proprietà su cani e/o gatti (salvo dichiarazione illustrativa delle ragioni di ogni precedente rinuncia).

L'Aggiudicatario dovrà garantire:

- la collaborazione per le adozioni, attraverso l'accoglienza dei cittadini durante tutto l'orario di apertura della struttura, ovvero anche fuori da tale orario in caso di visita di scolaresche o gruppi organizzati;
- l'accompagnamento e orientamento, all'atto dell'accoglienza in struttura, delle persone interessate all'adozione, che dovranno essere accompagnate nella visita della struttura e orientate alla individuazione di uno o più animali d'affezione secondo il gradimento e compatibilità con il contesto familiare.

#### **ART. B.14 – RISORSE UMANE IMPIEGATE NELLA GESTIONE DELL'APPALTO**

Al fine di assicurare la corretta funzionalità dei servizi previsti, l'Aggiudicatario deve garantire la presenza di addetti, per garantire l'esatto adempimento di tutte le prestazioni indicate nel

presente Capitolato, nel rispetto del Manuale Procedurale e dei Protocolli emanati dalla Direzione Sanitaria. Sia i Responsabili Unici che gli operatori dovranno essere in possesso di qualifica derivante da esperienza anche simile e/o da formazione comprovata da idonei corsi di specializzazione.

Il personale impiegato dovrà essere giornalmente presente, dal lunedì alla domenica, nella fascia oraria fra le ore 8.00 e le ore 18.00 nel periodo ottobre-aprile e fra le ore 8.00 e le ore 19.00 nel periodo maggio-settembre. Ciò è finalizzato alla corretta somministrazione delle terapie farmacologiche agli animali ospiti in struttura e alla corretta somministrazione dei pasti. I turni dovranno essere organizzati in modo da garantire un continuo ed effettivo supporto allo Staff Sanitario per l'intero orario di servizio dello stesso.

Il personale operante nel Polo Integrato degli Animali d'Affezione per il periodo definito, deve essere costantemente adeguato, per qualità ed esperienza, all'entità del lavoro da eseguire di cui al successivo art. B.15.

E' prevista la possibilità da parte dell'Aggiudicatario di usufruire di personale in borsa lavoro, in quantità non prevalente. L'Aggiudicatario può inserire personale svantaggiato; se trattasi di cooperativa sociale, provvede ai sensi della Legge 381/1991. Il citato personale potrà essere adibito esclusivamente a supporto degli operatori.

L'Amministrazione comunale può mettere a disposizione personale messo alla prova, in base a convenzioni vigenti con gli uffici preposti.

L'Aggiudicatario, entro 15 giorni dall'avvio del servizio, comunicherà per iscritto l'elenco nominale degli operatori impiegati, le rispettive qualifiche, mansioni, numero delle ore di lavoro mensili e C.C.N.L./Integrativi applicati al competente ufficio comunale, producendo le certificazioni relative alle qualifiche professionali e, ove esistenti, i relativi curriculum ed attestazioni. In seguito, l'Appaltatore deve comunicare per iscritto sempre, all'Ufficio sopra citato, ogni eventuale modifica di tale elenco. Il personale addetto dovrà essere munito di apposita divisa e cartellino di riconoscimento. Le presenze in servizio dovranno essere documentate.

L'Aggiudicatario, mensilmente, predisporrà il programma dei turni dei propri operatori: il programma dovrà essere esposto nella bacheca della reception e inviato ai competenti uffici comunali con almeno 5 giorni di anticipo. Gli operatori assenti a qualsiasi titolo previsto dal Contratto Collettivo applicato, dovranno essere sostituiti da personale di pari competenze. Tutte le suddette sostituzioni dovranno essere tempestivamente comunicate ai competenti uffici comunali.

L'Aggiudicatario si impegna a destinare al servizio personale idoneo, esperto nella relazione con gli animali e comunque in grado di rapportarsi autonomamente con le tipologie di animali sommariamente descritte all'art. A.1, e di collaborare con il Direttore Sanitario e i Medici Veterinari in caso di difficoltà nel rapporto con taluni animali.

Il personale incaricato della cattura deve essere dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e delle necessarie attrezzature in perfetto stato di funzionamento.

L'Aggiudicatario è tenuto:

- ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti;
- a dotarsi e fornire un'adeguata copertura assicurativa a tutto il personale, comprensiva della copertura dei rischi specifici;
- ad osservare e far osservare dal personale dipendente tutte le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni che venissero di volta in volta comunicate dal Comune o dal Servizio Veterinario della AUSL, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle osservare; l'appaltatore rimane comunque responsabile, in ogni caso, dell'operato del personale dipendente;
- a comunicare alle strutture comunali competenti il piano organizzativo/gestionale delle attività previste dal presente contratto, comprensivo dell'elenco degli operatori che operano all'interno della struttura, con le relative mansioni, e le relative variazioni che dovessero intervenire nel corso del servizio;

- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165” e del Codice di Comportamento, adottato ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165” e approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/13, come da ultimo modificato e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni in esso indicati siano osservati da tutti i dipendenti e collaboratori, oltre che dai subappaltatori, nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
- ad informare puntualmente tutto il personale con particolare riferimento alla riservatezza. A tal proposito, sarà richiesta la sottoscrizione di un’informativa, fornita dal Comune di Parma, sull’obbligo di riservatezza sia del personale del Gestore, che dei volontari, anche durante i periodi di prova.

Alla scadenza dell’appalto, o in caso di anticipata risoluzione dello stesso, il Comune viene sollevato da qualsiasi responsabilità relativa al personale messo a disposizione dall’Aggiudicatario per il servizio richiesto.

L’Amministrazione Comunale, al fine di mantenere la qualità del servizio, si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di operatori che vengano ritenuti non idonei, per lo svolgimento delle attività loro affidate, sulla base di valutazione motivata, comunicata in forma scritta.

Entro trenta giorni dalla comunicazione motivata, e fatto salvo il diritto al contraddittorio, l’Aggiudicatario deve provvedere alla sostituzione.

All’avvio del servizio, il Responsabile Unico predisporrà un protocollo per tutti gli operatori addetti alla gestione e alla cura degli animali ricoverati, relativamente alle mansioni da svolgere in struttura, in collaborazione con la Direzione Sanitaria.

L’inidoneità rilevata in corso d’opera del personale operante nella struttura sarà stabilita dal Dirigente Responsabile del Servizio, sentita la Direzione Sanitaria sulla base dei seguenti criteri:

- 1) inosservanza delle disposizioni normative e/o regolamentari disciplinanti la materia o, delle prescrizioni, disposte dalla Direzione Sanitaria;
- 2) manifesta incapacità a svolgere le mansioni assegnate e/o gestire in modo adeguato gli animali affidati alle proprie cure;
- 3) grave incapacità a relazionarsi con i cittadini e con i collaboratori di staff.

La riconosciuta inidoneità comporterà l’obbligo di sostituzione del personale con altro di pari qualifica professionale.

In caso di accertato mancato rispetto dei minimi contrattuali e degli obblighi contributivi, oltre alla risoluzione del contratto, si applicherà la normativa di riferimento.

Il personale deve rispettare gli obblighi di Legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato (Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni), le norme fissate dal presente Capitolato, le disposizioni concordate dall’Amministrazione comunale con l’Aggiudicatario.

Il personale è tenuto a svolgere i compiti assegnati con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità degli utenti e degli altri operatori.

In nessun caso l’Aggiudicatario potrà chiedere ai volontari in servizio presso la struttura di svolgere prestazioni in sostituzione dei propri operatori.

L’Amministrazione comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e l’Aggiudicatario, così come non si potrà porre a carico dell’Amministrazione comunale la prosecuzione di rapporti di lavoro di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione dell’appalto.

#### **ART. B.15 – FORMAZIONE DEL PERSONALE AD OPERA DEL DIRETTORE SANITARIO O SUO DELEGATO.**

Il Direttore Sanitario, per quanto di Sua competenza, effettuerà una valutazione iniziale relativa alle competenze professionali di tutto il personale impiegato. Laddove siano riscontrate delle carenze, lo stesso si riserva di organizzare per tutta la durata del presente contratto, anche con il

supporto degli uffici comunali competenti, percorsi formativi obbligatori per il personale individuato.

#### **ART. B.16 – OBBLIGHI DI TIPO PROCEDURALE E AMMINISTRATIVO A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

In accordo con i competenti uffici comunali, l'Aggiudicatario dovrà garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa.

L'Aggiudicatario dovrà:

- comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo e i riferimenti telefonici dei Responsabili Unici, presenti anche nelle giornate di sabato, domenica e festivi infrasettimanali;
- comunicare all'Amministrazione Comunale i nominativi degli operatori adibiti alla cattura/recuperi;
- predisporre, report/relazione trimestrale riepilogativa sull'andamento della gestione del servizio, con sezione dedicata alle attività poste in essere per incrementare gli affidi e le adozioni degli animali, al fine di garantire la minima permanenza all'interno della struttura;
- per tutte le attività ordinarie programmabili, l'Aggiudicatario comunicherà agli uffici comunali competenti l'inizio dei lavori e/o esecuzione, dettagliando gli interventi (a titolo di esempio: tempi di esecuzione, quantità, referenti..);
- senza ulteriori oneri per l'Amministrazione, partecipare e collaborare all'organizzazione di iniziative e giornate di informazione programmate dall'Amministrazione stessa, anche volte alla valorizzazione della struttura, in ordine alla sensibilizzazione della cittadinanza alle problematiche attinenti il benessere degli animali;
- partecipare a gruppi di lavoro che verranno promossi dall'Amministrazione Comunale per il continuo miglioramento della qualità del servizio, nonché alle attività di rilevazione del grado di soddisfazione del servizio erogato;
- interagire e collaborare con i soggetti istituzionali cui sono ricondotti compiti di sorveglianza, nonché con i servizi dell'Amministrazione Comunale preposti al controllo della corretta gestione della struttura oggetto del presente Capitolato.

I sistemi di archiviazione dei dati (informatici e cartacei) devono consentire in ogni momento di conoscere, relativamente a ciascun animale ospitato, la sua provenienza e la sua eventuale destinazione.

#### **ART. B.17 – RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO**

##### **Convenzione con Associazione di volontariato**

In relazione a quanto previsto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 art 2 comma 371 – che modifica l'art. 4 comma 1 della Legge 14.08.91 n. 281 – l'appaltatore, qualora non sia un'associazione di volontariato, deve impegnarsi a stipulare, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto con il Comune di Parma, una convenzione con una o più Associazioni di Volontariato con fini di tutela e protezione degli animali, in possesso dei requisiti di cui al Decreto Legislativo D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e della Legge della Regione Emilia Romagna n. 12/2005 e s.m.i.

Lo schema di convenzione, sottoscritto con le associazioni, deve essere presentato in sede di offerta tecnica e deve precisare i rispettivi compiti, in particolare - e a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'Associazione di volontariato può essere coinvolta nelle attività che afferiscono al benessere animale, nelle iniziative in favore delle adozioni, nell'apertura del canile/gattile alla città e nella promozione e valorizzazione della struttura.

La convenzione di cui al presente articolo regola gli obblighi di formazione, assicurazione e di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale dei volontari iscritti.

I volontari devono sottoscrivere con la gestione/referente dell'associazione un'apposita scheda relativa alle attività ammissibili e attenersi alle indicazioni fornite dal gestore.

Il Gestore – congiuntamente con la Direzione Sanitaria e l'associazione – deve provvedere a fornire:

- la formazione relativa agli aspetti cinofili e di relazione con gli animali;
- la formazione ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i.

### **Volontari comunali**

Ai sensi del Manuale Procedurale del Polo Integrato degli Animali d’Affezione gestionale approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 458 del 22/12/2021 - allegato al presente documento (**Allegato B**), devono essere accettati a far servizio di volontariato anche volontari non appartenenti a specifiche associazioni, purché abbiano presentato apposita domanda e abbiano eseguito la relativa formazione sulla sicurezza e sulla relazione uomo – animali. Gli stessi possono svolgere solo attività caratterizzate da rischio basso.

### **ART. B.18 – CONTROLLI**

L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare opportuni controlli e/o sopralluoghi, in qualsiasi momento e senza preavviso, sullo svolgimento delle attività, al fine di verificare che gli operatori:

- rispettino i termini della convenzione e dei regolamenti comunali vigenti;
- rispettino il benessere, le necessità e la dignità degli animali ricoverati;
- assumano comportamenti corretti e trasparenti con gli utenti e i fruitori delle attività, finalizzati alla pratica delle adozioni;
- collaborino nello svolgimento delle attività istituzionali previste presso Polo integrato degli Animali d’Affezione praticandole con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle specifiche normative di settore.

L’Amministrazione Comunale, al fine di esercitare tale potere di controllo, potrà utilizzare le modalità di verifica e ispezione ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. L’esito di tali controlli – se non conforme – viene di volta in volta verbalizzato per iscritto e comunicato all’Aggiudicatario che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni.

Prima dell’effettivo inizio della gestione, vengono fissati incontri necessari con l’ufficio comunale competente al fine di chiarire le procedure amministrative in essere all’interno della struttura.

Il Comune di Parma si riserva ogni potere di indirizzo e controllo sulle attività svolte e sulla documentazione presente all’interno del Polo Integrato degli Animali d’Affezione o, comunque, della documentazione relativa alla attività di gestione della struttura in possesso dell’Aggiudicatario; eventuali difformità vengono trattate secondo quanto previsto dall’articolo A.16.

## SEZIONE C – QUADRO ECONOMICO

Al fine di determinare l'importo posto a base di gara dei servizi che il Comune di Parma intende acquisire ci si è basati sulle seguenti valutazioni economiche:

Descrizione	Annualità		
	2023	2024	2025
spese per gestione animali (materiale, attrezzature ecc.)	14.352,92	24.605,01	24.605,01
spese per automezzo	4.666,67	8.000,00	8.000,00
spese generali amministrative/oneri di gestione	6.000,00	10.285,71	10.000,00
piano miglioramento qualità	1.166,67	2.000,00	2.000,00
materiale pulizie/sanificazioni	8.000,00	13.714,29	13.714,29
costo personale	222.000,00	380.571,43	380.571,43
manutenzione ordinaria	7.160,22	12.274,66	12.274,66
<b>TOTALE</b>	<b>263.346,47</b>	<b>451.451,09</b>	<b>451.451,09</b>

## SEZIONE D – SCHEMA DI CONTRATTO

REP. N. REGISTRO ATTI PUBBLICI DEL COMUNE DI PARMA

### REPUBBLICA ITALIANA

#### **OGGETTO: Servizio di gestione del polo integrato degli animali d'affezione del Comune di Parma**

Questo giorno, \_ del mese di \_ dell'anno duemilaventitre(\_/\_/2023), presso il DUC – Direzionale Uffici Comunali in Parma, Largo Torello de Strada, n. 11/A, avanti a me, dott. **xxx**, Vice Segretario Generale del Comune di Parma, legittimato a ricevere gli atti di cui è parte il Comune di Parma in caso di vacanza, assenza o impedimento per motivi di fatto o di diritto, del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, IV comma lett. c) e V comma, D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 85 dello Statuto Comunale e del DSMG n. \_\_, P.G. \_\_ del \_/\_/, sono personalmente comparsi i Signori:

**1) xxx** nato a \_ il \_/\_/ (C.F. \_) e domiciliato per la carica presso la sede municipale sita in Parma – Strada della Repubblica 1, la quale interviene al presente atto in qualità di Dirigente del COMUNE DI PARMA (di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente “Ente” o “Stazione Appaltante”), P.IVA 00162210348, con incarico per il Settore denominato “Settore Staff della Segreteria Generale – S.O. Tutela della Vita degli Animali”, conferito con DSMG n. \_\_\_\_\_ P.G. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, legittimato a stipulare in nome e per conto dell'Ente ai sensi dell'art.107 del T.U. n. 267 del 18.8.2000, dell'art. 87 dello Statuto Comunale ed in esecuzione della Determina Dirigenziale di Aggiudicazione n. \_\_ del \_/\_/\_/;

**2) xxx** nato a \_ il \_/\_/ (C.F. \_), domiciliato per la carica presso la sede legale della Società di cui oltre, il quale interviene al presente atto in qualità di Procuratore e Rappresentante (come da visura camerale in atti) dell'Impresa \_\_, identificata come segue.

Essi comparenti, entrambi cittadini italiani, della cui identità personale io Ufficiale Rogante mi sono accertato a mezzo della documentazione di rito, con questo atto ricevuto in modalità informatica ai sensi dell'art. 32 co.14 del D.Lgs 50/2066, **premettendo quanto segue:**

- con D.D. n. \_ del \_ si è proceduto ad indire, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura aperta, lotto unico, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016;
- con D.D. n. \_ del \_/\_/\_ si è disposta l'aggiudicazione del servizio di cui sopra meglio individuata;

nonché preso atto che:

- l'Appaltatore non incorre in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ed è altresì in possesso dei requisiti di natura speciale di cui all'art. 83 del D.lgs. 50/2016, declinati nel disciplinare di gara e giusta documentazione presente in atti;

In particolare:

a) è stato acquisito on line il DURC dell'aggiudicatario, risultato regolare ed in corso di validità, in merito agli adempimenti contributivi ed assicurativi;

b) le Parti prendono atto che per il servizio in oggetto, come attestato dal dirigente del servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente, nell'allegato DUVRI previsto dall'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 esistono/non esistono costi specifici per la sicurezza dovuti ad interferenze;

c1) in data \_/\_/\_ è stata emessa documentazione antimafia, nella forma dell'informativa, prot. PR\_ Ingresso\_ nei confronti di XXX, richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii., tramite accesso alla Banca Dati Nazionale

Antimafia; oppure

c2) vista la richiesta inviata da codesto Ente in data \*\*\* al n. \*\*\* di prot., alla Prefettura competente mediante B.D.N.A. e dato atto che alla data odierna non risulta pervenuta alcuna risposta alla richiesta sopra effettuata, pur decorsi i termini di cui all'art. 92, comma 2, primo periodo del D.Lgs. 159/2011;

(In ipotesi di cui al c2) Rilevato che ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 l'Amministrazione può procedere alla stipula del presente contratto anche in assenza della documentazione antimafia, purché lo stesso sia sottoposto a condizione risolutiva e qualora emerga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite).

Considerato altresì che:

- ai sensi dell'art. 108 del Codice, è prevista la risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

d) è, infine, stato sottoscritto dall'Appaltatore il "Patto di Integrità in materia di appalti pubblici di lavori, servizi, forniture", allegato materialmente al presente contratto quale parte integrante e sostanziale;

### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1- Norme regolatrici**

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, l'offerta tecnica ed il progetto d'appalto, con particolare riferimento alla **SEZIONE B - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**.

2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, da:

- Legge n. 281 del 14 agosto 1991
- Legge regionale n. 27/2000 e s.m.i.
- Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5
- DGR 1302/2013
- Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 11 e s.m.i.
- disposizioni del Codice dei Contratti di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
- Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- Regolamenti comunali eventualmente vigenti e regolanti la materia;
- Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Parma;
- Altre eventuali norme che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del presente appalto.

## **Articolo 2 – Oggetto del contratto**

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione del polo integrato degli animali d'affezione del Comune di Parma per il periodo 9 giugno 2023- 31 dicembre 2025, con possibilità di rinnovo triennale e proroga semestrale.

Per la descrizione dettagliata delle prestazioni si rinvia, integralmente, alle previsioni di cui al Capitolato speciale d'appalto, sezione B del Progetto di gara, da considerarsi altresì integrate dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore medesimo.

## **Articolo 3 – Durata del contratto**

La durata del presente contratto è inizialmente fissata in 30 mesi e 22 giorni (complessivi 936 giorni) dal 9 giugno 2023 al 31/12/2025, con la precisazione tuttavia che le parti si riservano la facoltà di rinnovare il servizio, una sola volta fino ad un massimo di 36 (trentasei) mesi.

L'Ente si riserva, infine, la possibilità di prorogare il contratto per un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto; in tal caso l'Aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

## **Articolo 4- Importo del contratto**

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene determinato, per la durata di tre anni, in € \*\*\*\* (\*\*\*/\*\* euro), IVA esclusa.

## **Articolo 5 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio**

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata in sede di gara.

## **Articolo 6 - Trattamento dei dati personali e designazione quale responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016**

Le Parti si danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) trattano i dati personali oggetto del servizio di informazione e prima accoglienza, per finalità indicate nel Capitolato Speciale, da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria del servizio, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. 33/2013. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento.

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Parma è disponibile scrivendo a [dpo@comune.parma.it](mailto:dpo@comune.parma.it).

Il Responsabile della protezione dei dati personali di XXX è disponibile scrivendo a XXX

Le parti possono in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR scrivendo a:

- Comune di Parma a: [urp@comune.parma.it](mailto:urp@comune.parma.it)
- XXX: @

L'informativa estesa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR del Comune di Parma è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente (<https://www.comune.parma.it/it/informazioni-general/privacy-gdpr>) oppure può essere richiesta scrivendo a [urp@comune.parma.it](mailto:urp@comune.parma.it) oppure contattando l'Ente ai seguenti recapiti: ufficio protocollo di via Largo Torello de' Strada 11/A , numero di telefono 052140521.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, XXX. è nominata Responsabile del trattamento dei dati personali dal Comune di Parma. Il Responsabile del trattamento, che deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare.

L'art. 28, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679 impone che i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri (Accordo allegato) che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento. La nomina è da intendersi valida per tutta la durata del contratto relativo al servizio oggetto dell'affidamento che vincoli la Ditta aggiudicataria al Titolare del trattamento. XXX è nominata Responsabile del trattamento dei dati degli utenti che saranno raccolti e trasmessi dal Comune di Parma in qualità di Titolare del trattamento, come da Accordo materialmente allegato al presente contratto.

#### **Articolo 7- Sicurezza e riservatezza**

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

L'appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

#### **Articolo 8 - Responsabilità per danni – Obbligo di manleva**

1. L'Appaltatore, nell'esercizio del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Ente e/o di terzi. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Ente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

2. L'Appaltatore dovrà produrre idonee polizze assicurative nelle modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto.

#### **Articolo 9 – Cauzione definitiva**

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Aggiudicatario ha depositato idonea garanzia fideiussoria definitiva; la stessa è resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Ente come segue: polizza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ di Euro \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_.

La garanzia di cui sopra ha (o non ha) beneficiato delle riduzioni previste dal precitato art. 103 del

Codice dei contratti.

### **Articolo 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si è impegnato a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e a tal fine, ha dichiarato e comunicato il conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Parma.

Quanto alle prescrizioni operative, inerenti la fatturazione, si rinvia integralmente all'art. A.7 del Capitolato.

### **Articolo 11 - Penalità, risoluzione e recesso**

In tema di penalità, risoluzione e recesso si richiama quanto espressamente previsto agli artt. da A.16 a A.18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

### **Articolo 12 – Subappalto**

Per le prestazioni oggetto di subappalto, di cui già in sede di gara l'aggiudicatario ha dichiarato di volersi avvalere, si applicano, quanto a limiti e modalità, le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice, nonché all'art. A.14 del Capitolato medesimo.

### **Articolo 13- Criteri Ambientali Minimi**

L'aggiudicatario, con la firma del presente contratto, riconosce che i servizi in oggetto verranno resi in conformità alle linee Ministeriali dettate in materia di criteri ambientali minimi (CAM), in relazione a:

- a) Quanto all'attività di pulizia conformemente ai Criteri ambientali minimi per *"l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti"* approvati con DM 51 del 29 gennaio 2021 e pubblicato in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021 e s.m.i.;
- b) Quanto all'attività di manutenzione del verde conformemente ai Criteri ambientali minimi per *"l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde"*, approvati con DM n. 63 del 10 marzo 2020 e pubblicato in G.U. n.90 del 4 aprile 2020

### **Articolo 14- Modifiche contrattuali**

L'Amministrazione, entro i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 106 del Codice, può introdurre variazioni contrattuali secondo le previsioni e le modalità di cui all'art. A.3 del Capitolato medesimo.

### **Articolo 15 – Codice di comportamento**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165" e del "Codice di comportamento del Comune di Parma", adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/13, e da ultimo modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 30/06/2021, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

**Articolo 16 – Spese di registro, bollo e altre imposte**

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti, conseguenti e occorrenti per l'esecuzione e gestione del contratto - sono a totale carico dell'Operatore economico senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'I.V.A. verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad I.V.A., le Parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa, ai sensi dell'articolo 40, del D.P.R. n. 131/1986.

**Articolo 17 – Foro Competente**

Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Parma.

**Articolo 18 – Documenti facenti parte del contratto**

Fanno parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorchè non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante i seguenti documenti:

Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno ritenuto conforme alla loro volontà, ed a conferma di ciò lo sottoscrivono in modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge notarile, nella apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Per il COMUNE DI PARMA: dott./ssa(firma digitale)

Per XXX:(firma digitale)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI PARMA:

dott./ssa (firma digitale)